

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione del Consiglio Direttivo della SIMCE

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente della Società, unitamente al Consiglio Direttivo, indice le elezioni del Presidente e degli ulteriori 8 membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Associazione, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, che deve essere compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre dell'anno di scadenza del quadriennio di durata della carica, in concomitanza con l'assemblea dei soci.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo si procede ai sensi dell'art. 11 comma 4 dello Statuto.
3. Il decreto di indizione, è pubblicato nel sito web dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.
4. Nel provvedimento di indizione dovrà essere indicato:
 - a) il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data, stabilita preventivamente;
 - b) l'ubicazione della o delle sedi elettorali;
 - c) la scadenza per la presentazione delle candidature, che andranno presentate tra il quattordicesimo giorno ed il settimo giorno antecedente l'Assemblea dei Soci.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta dal Segretario.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta in ordine dai: Soci Fondatori, Membri del Consiglio Direttivo, Soci.

La Commissione può essere costituita al massimo da 5 persone, i quali scelgono nel proprio seno il Presidente della Commissione Elettorale. I membri del Consiglio Direttivo ed i Soci (fondatori e non fondatori) che intendono ripresentare la propria candidatura in sede assembleare sono esclusi dalla Commissione Elettorale.

2. Il Consiglio Direttivo individua i soci che assumono il ruolo di Segretario della Commissione Elettorale e di scrutatori, tra coloro i quali non abbiano presentato la propria candidatura a Presidente o la ricandidatura a membro del Consiglio Direttivo, e si avvale di eventuali collaboratori, anche Soci che non abbiano presentato la propria candidatura alla nomina di membro del Consiglio Direttivo, per mansioni di scrutinio. Per le elezioni del Presidente le mansioni svolte dal Presidente uscente sono esercitate dal Segretario Generale ovvero da altro membro del Consiglio Direttivo che non abbia proposto la propria candidatura.

3. Alla Commissione Elettorale compete:
 - a) ricevere le candidature pervenute e, verificarne la regolarità, redigere la lista elettorale;
 - b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;

- c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali proclamati dal Presidente, o dal consigliere preposto nell'ambito delle elezioni per il Presidente
- d) la Commissione Elettorale decide sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci, compreso il Presidente uscente, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto associativo, in regola con il pagamento della quota. Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa.
2. Non possono presentare la candidatura i soci onorari.
3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 5 comma 2, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Il diritto di voto è precluso ai Soci onorari.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. I membri del Consiglio Direttivo ed i Soci che intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo devono presentare istanza scritta a mezzo posta elettronica, allegando il proprio curriculum vitae ed il programma (progetto elettorale), in linea con gli scopi associativi, che intendono proporre ai soci al fine di ottenere il loro consenso.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire tra il quattordicesimo ed il settimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.
3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il settimo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.
5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo in carica il proprio programma (progetto) elettorale, in linea con gli scopi associativi, che intende sottoporre all'attenzione dei soci. Il programma deve essere redatto con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.

2. La propaganda elettorale, nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana verrà effettuata tramite comunicazione a mezzo e-mail / newsletter effettuata dall'Associazione a tutti i soci.
3. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e cura la diffusione dei loro nominativi, del rispettivo curriculum vitae e dei programmi (progetti) elettorali via email a tutti i suoi soci.
4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

Art. 7 – Votazioni

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 1. Le operazioni di voto devono aver luogo durante l'Assemblea ordinaria per i presenti.
2. 5 membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti, sulla Scheda n.1 eseguendo le seguenti procedure:
 - a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti.
 - b) il numero delle cariche disponibili, come membri del Consiglio Direttivo, è indicata dallo Statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea ordinaria in una seduta precedente a quella nell'ambito della quale si svolgeranno le elezioni;
 - c) in caso di parità fra candidati si verrà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione, in caso di parità si procederà ad individuare il Socio con minore età anagrafica, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
 - d) Il Delegato Regionale o Macroregionale non può concorrere a tale votazione.
3. 3 membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai Soci Ordinari suddivisi in 3 circoscrizioni:
 - Nord Italia (Val d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, provincia di Trento e Bolzano e Friuli-Venezia Giulia)
 - Italia Centrale (Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Molise ed Abruzzo)
 - Italia Meridionale (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna)Scheda n.2 verranno indicati sulle schede esclusivamente i Delegati Regionali, e risulterà eletto il Delegato con il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà ad eleggere il Socio con maggiore anzianità di iscrizione, in caso di parità si procederà ad individuare il Socio con minore età anagrafica, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
4. 1 posto è riservato al Presidente uscente.
5. Le votazioni sono sempre valide indipendentemente dal raggiungimento dei quorum.
6. Ogni 4 anni si rinnovano altresì le cariche dei Delegati Regionali e/o Macroregionali; ogni Delegazione indica il proprio Delegato entro il 30 settembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni. Qualora durante il quadriennio dovesse venir meno la figura del Delegato, il suo sostituto terminerà il mandato naturale.

Art. 8 – Elenchi degli elettori

1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione e sul sito nell'area Riservata. Il provvedimento di indizione delle elezioni, a cura della Commissione Elettorale, viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.
2. L'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo è costituito dai Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale alla data del 31 ottobre (se le elezioni verranno effettuate nel mese di novembre; entro il 30 settembre qualora le elezioni venissero svolte nel mese di ottobre).
3. Fino al giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature, gli elenchi degli elettori passivi possono essere modificati o integrati d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

Art. 9 – Convocazione degli elettori

1. La convocazione degli elettori da parte del Presidente deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della votazione.
2. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni, nonché unitamente alla convocazione

dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione sarà trasmessa a ciascun Socio a mezzo posta elettronica. La convocazione degli elettori viene altresì conservata agli atti ed è pubblicata nel sito web dell'Associazione.

3. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Art. 10 - Operazioni preliminari

1. Quattordici giorni prima della votazione, avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:

- a) controllo dell'elenco degli elettori attivi;
- b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto.

2. Per l'elezione del Presidente, nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente uscente decade dalla carica ed il Segretario Generale, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo nel caso quest'ultimo abbia proposto la propria candidatura, dà inizio alle operazioni. Per le elezioni degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo, l'inizio delle operazioni di voto è indetto dal Presidente.

Art. 11 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.

2. Le operazioni di voto si svolgono:

- a) Preferibilmente in modalità telematica (scrutinio segreto);
- b) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze all'Assemblea (scrutinio segreto);
- c) peralzata di mano (voto palese);

3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione siano presenti in Assemblea in proprio.

4. Ogni avente diritto può indicare numero 5 preferenze nella Scheda 1; 1 preferenza nella scheda 2.

5. In sede di Assemblea, il Segretario, ovvero da altro membro del Consiglio Direttivo nel caso quest'ultimo abbia proposto la propria candidatura, apre la votazione e ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta delle schede votate. Per l'elezione del Presidente si procederà ad una riunione tra i membri del Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente per il successivo quadriennio.

6. Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a

Art. 12 - Vigilanza sulle operazioni di voto

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori.
2. Qualora il Consiglio Direttivo constati una contenuta affluenza, può derogare al disposto dell'Art. 11 e stabilire che le elezioni avvengano per chiamata dei singoli elettori.
3. Qualora la modalità di voto sia cartacea, per ciascuna votazione il Segretario:
 - a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
 - b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida.
 - c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.
4. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.
5. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
6. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
2. Gli eletti sono proclamati dal Segretario della Commissione Elettorale nel corso dell'Assemblea con proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.
3. Il nuovo Presidente ed i nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti.

Art. 15 - Ricorsi

1. Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

Art. 16 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo, con parere favorevole a maggioranza (50%+1) dei Delegati regionali e/o Macroregionali (che sono stati coinvolti per proposte ed emendamenti) e sottoposto al voto dei Soci, con l'approvazione a maggioranza (50%+1). Per tale motivo potrà essere modificato a maggioranza (50%+1) previa approvazione del Consiglio Direttivo con parere favorevole dei Delegati Regionali (50%+1) entro il 30 giugno dell'anno in cui si svolgono le elezioni.

